



COMUNICATO

LEGGE REGIONALE N. 30 DEL 15 DICEMBRE 2015

Modifiche alla legge regionale 19 giugno 2009, n. 2 “Nuove norme relative alla pubblicazione e alla diffusione del Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Trentino-Alto Adige” nonché alla legge regionale 21 settembre 2005, n. 7.

Nel Bollettino ufficiale n. 50 del 16 dicembre 2015 - Numero straordinario 4 è stata pubblicata la legge regionale 15 dicembre 2015, n. 30 che apporta modifiche relativamente alla gestione e pubblicazione del Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Trentino-Alto Adige.

Con la presente si evidenziano le novità più importanti apportate dalla predetta legge, entrata in vigore il 1° gennaio 2016, e le nuove modalità di invio e di pubblicazione degli atti.

La legge regionale del 19 giugno 2009, n. 2 ha introdotto la diffusione del Bollettino Ufficiale, di seguito BUR-TAA, a tutti i soggetti in forma digitale sul sito internet della Regione in modo permanente e gratuito pur mantenendo la produzione cartacea di una copia con valore legale.

Con la legge n. 30 del 15 dicembre 2015 consta di 12 articoli e si concentra sulla riorganizzazione della gestione e della struttura del BUR-TAA, improntandola a criteri di efficienza e contenimento dei costi e rendendo più semplici e snelli gli adempimenti e le procedure per la pubblicazione sul BUR-TAA al fine di offrire un servizio migliore sia agli inserzionisti che ai cittadini fruitori.

L'articolo 1 della presente legge chiarisce il concetto di “cartaceo” a fronte del termine “a mezzo stampa” che creava confusione.

L'articolo 2 definisce la nuova struttura del BUR-TAA prevedendo un'articolazione in due sezioni:

La prima sezione, denominata “**Sezione generale**”, è suddivisa in tre parti con riferimento al soggetto emanante l'atto e tenendo conto della tipizzazione e del contenuto degli atti stessi e contiene tutti i provvedimenti normativi, amministrativi, e giudiziari.

In particolare:

- *la parte prima* è dedicata agli atti regionali, provinciali e comunali e di tutti gli enti locali,
- *la parte seconda* agli atti comunitari e statali,
- *la parte terza* contiene avvisi legali e bandi di gara.

Viene soppressa la “*parte III avvisi legali*” a sé stante che crea confusione sia nell'assegnazione dei vari tipi di provvedimento che nella successiva ricerca.

*Fino all'emanazione del provvedimento del Presidente della Regione di cui al successivo art. 8, la sezione generale continuerà ad essere pubblicata **il martedì**.*

La “**Sezione concorsi**” è dedicata ai bandi di concorso per assunzioni di personale e a tutti i provvedimenti ad essi connessi con uscita, fino all'emanazione del provvedimento del Presidente della Regione, **il lunedì**.

L'**articolo 3** sostituisce l'articolo 4 della legge regionale n. 2 del 2009 e contiene un elenco aggiornato degli atti soggetti a pubblicazione nella *parte prima* della Sezione generale.

L'**articolo 4** rappresenta un mero aggiornamento della *parte seconda* alla nuova articolazione del BUR-TAA.

L'**articolo 5** evidenzia quali provvedimenti possono essere pubblicati nella *Sezione generale - parte terza* ed in particolare gli annunci giudiziari e le gare e gli appalti.

L'**articolo 6** individua il contenuto della sezione dedicata ai concorsi.

L'**articolo 7** rileva solamente le modifiche conseguenti alla nuova articolazione del BUR-TAA.

L'**articolo 8** della legge riguarda i criteri, i tempi e le modalità di pubblicazione verranno definiti con successivo provvedimento del Presidente della Regione.

L'**articolo 9** della legge disciplina la modalità di ricezione degli atti da pubblicare.

Le procedure e il sistema di gestione informatica dei documenti per la pubblicazione del BUR-TAA telematico, finalizzate alla registrazione nonché alla classificazione, organizzazione, assegnazione, reperimento e conservazione dei documenti inviati dai soggetti interessati, saranno stabilite con successivo provvedimento del Presidente della Regione.

L'**articolo 10** prevede la pubblicazione sul BUR-TAA di atti senza oneri per l'ente o il soggetto interessato.

Con l'**articolo 11** infine si procede all'abrogazione delle norme attualmente in vigore e superate dalla nuova legge.

L'**articolo 12** dispone la decorrenza della nuova normativa dall'1.1.2016.

LA REDAZIONE

Per qualsiasi ulteriore informazione si può contattare la

Regione Autonoma Trentino-Alto Adige

Ufficio del Bollettino Ufficiale

Via Gazzoletti, 2

38122 Trento

telefono: 0461 201257-201093

e-mail: bollettino@regione.taa.it